ALLEGATO AL PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

TRIENNIO 2017\_2019

CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO  
DEI DIPENDENTI PUBBLICI  
***(Ai sensi dell’art. 54, co. 5, del*** [***D.Lgs. 165/2001***](http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36381&stato=lext)***, e dell’art. 2 del*** [***D.P.R. 62/2013***](http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=92339&stato=lext)***)***

**Comune di Canicattini Bagni**

**CODICE SPECIALE DI COMPORTAMENTO**

**DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI**

**e Disciplina per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali**

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 18-12-2013

[Premessa 3](#_Toc442958626)

[Art. 1 – Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione 4](#_Toc442958627)

[Art. 2 – Regali, compensi e altre utilità 4](#_Toc442958628)

[Art. 3 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni 5](#_Toc442958629)

[Art. 4 – Comunicazione degli interessi finanziari 6](#_Toc442958630)

[Art. 5 – Conflitti di interesse e obbligo di astensione 6](#_Toc442958631)

[Art. 6 – Prevenzione della corruzione 6](#_Toc442958632)

[Art. 7 – Trasparenza e tracciabilità 7](#_Toc442958633)

[Art. 8 – Comportamento nei rapporti privati 7](#_Toc442958634)

[Art. 9 – Comportamento in servizio 8](#_Toc442958635)

[Art. 10 – Rapporti con il pubblico 9](#_Toc442958636)

[Art. 11 – Disposizioni particolari per i dirigenti 10](#_Toc442958637)

[Art. 12 – Contratti e altri atti negoziali 10](#_Toc442958638)

[Art. 13 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative 10](#_Toc442958639)

[Art. 14 – Responsabilità conseguente alla violazione del Codice 11](#_Toc442958640)

[Art. 15 – Incompatibilità assoluta 11](#_Toc442958641)

[Art. 16 – Attività e incarichi compatibili 12](#_Toc442958642)

[Art. 17 – Criteri e procedure per le autorizzazioni 12](#_Toc442958643)

[Art. 18 – Procedura autorizzativa 13](#_Toc442958644)

[Art. 19 – Responsabilità e sanzioni 14](#_Toc442958645)

[Art. 20 – Anagrafe delle prestazioni 14](#_Toc442958646)

[Art. 21 – Norme finali 14](#_Toc442958647)

Premessa

*Il presente codice speciale di comportamento è emanato ai sensi delle norme di seguito indicate e con riferi­mento agli atti di indirizzo della Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT):*

* *Articolo 54 del D.lgs. 165/2001 (Codice di comportamento), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della legge 190/2012; articolo 1, comma 45, della legge 190/2012.*
* *D.P.R. 62/2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, indicato di seguito come “codice generale”.*
* *Intesa tra Governo, regioni ed enti locali per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, siglata in data 24 luglio 2013.*
* *Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera CIVIT n. 72/2013.*
* *Linee Guida CIVIT in materia di codice di comportamento approvate con delibera 75/2013.*

*Titolo I – Codice di comportamento*

Art. 1 – Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione

1. Il presente codice speciale di comportamento, di seguito denominato "Codice", integra le previ­sioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16-4-2013, n. 62, di seguito denominato “Codice generale”, che, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, disciplina i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipen­denti pubblici sono tenuti ad osservare.
2. Il Codice va interpretato in modo coordinato con le disposizioni imperative contenute nel co­dice generale, con le disposizioni legislative vigenti e con i piani adottati dal Comune in mate­ria di anticorruzione e trasparenza.
3. Il presente Codice si applica ai dipendenti del Comune di Canicattini Bagni.
4. Il Codice si applica altresì in linea generale, in quanto compatibile, ai collaboratori, consu­lenti e professionisti anche di imprese e ditte che abbiano rapporti con il Comune, la cui prestazione incida sull’attività procedimentale amministrativa dell’Ente, sia in fase istrutto­ria che decisionale. Si applicano in particolare:-

* l'articolo 2 (divieto di chiedere, sollecitare e accettare regali nell'ambito dei rapporti con l'Amministrazione);-
* l'articolo 3 (partecipazione ad associazioni e organizzazioni che perseguono finalità che possono interferire con il servizio per il quale è stata la richiesta la prestazione);
* l'articolo 5 (obbligo di astensione per potenziale conflitto di interessi);
* l'articolo 7 (fornitura di dati e documenti obbligatori in base alle norme sulla trasparenza e trac­ciabilità dei flussi finanziari);
* l'articolo 8 (divieto di comportamenti in ambito privato che possano nuocere all'immagine dell'Amministrazione);
* l'articolo 14 (responsabilità conseguente alla violazione del codice, con sanzione da preve­dere negli atti di incarico o nei contratti di affidamento di forniture o servizi).

1. A tal fine, i dirigenti dovranno fornire semestralmente al responsabile dell'anticorruzione l'elenco dei professionisti e delle ditte che rientrano nella fattispecie di cui al comma 4.
2. Gli atti di incarico e i contratti di acquisizione delle suddette prestazioni dovranno richiamare o contenere una clausola di rinvio alle norme del presente codice e prevedere apposite clau­sole sanzionatorie, di risoluzione o decadenza, in caso di mancato rispetto degli obbli­ghi derivanti dal presente codice.
3. Ciascun settore conserva le dichiarazioni di presa d’atto delle disposizioni del Codice generale nonché del codice di comportamento del Comune di Canicattini Bagni da parte dei dipendenti o dei collaboratori, per i controlli periodici da parte del Responsabile comunale anticorruzione
4. Le violazioni del codice producono effetti disciplinari, secondo le specifiche del codice stesso e in coerenza con le disposizioni delle norme e dei contratti vigenti in materia.

Art. 2 – Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, né accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, esclusi quelli d’uso di modico valore effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali rela­zioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali.
2. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, esclusi quelli d’uso di modico valore.
3. Per regali e utilità di “modico valore”, ai sensi del presente articolo, si intendono quelli di va­lore non superiore, in via orientativa, a € 20,00.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti, esclusi quelli di modico valore, sono immediata­mente messi a disposizione dell’Amministrazione per la restituzione, o per essere devoluti a fini istituzionali, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti.
5. Non si intendono ricompresi nella fattispecie vietata di cui ai commi precedenti, e sono quindi ammessi, i gadget promozionali distribuiti genericamente e indistintamente all’Ente da case editrici e ditte fornitrici/appaltatrici (ad esempio agende, calendari, penne e altri og­getti consimili di modico valore; anche in questo caso, la nozione di “modico valore” da applicare è quella indicata nel precedente comma 3).
6. Il dipendente non deve accettare incarichi di collaborazione o di consulenza, con qualsi­asi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, da persone o enti privati:
   1. che siano attualmente, o siano stati nel biennio precedente, affidatari di ser­vizi o forniture di beni o lavori da parte dell’ente o del servizio di appartenenza, an­che se il dipendente stesso non sia stato responsabile delle procedure di affida­mento o di funzioni di vigilanza o controllo sull’attività del terzo;
   2. che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di atti­vità imprenditoriali, ove i predetti procedimenti o provvedimenti afferiscano a deci­sioni o attività inerenti al servizio di appartenenza.
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'Amministrazione, ciascun dirigente vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte del personale assegnato. **Il Nucleo di valutazione vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte dei dirigenti attra­verso la valutazione della performance annuale.**

Art. 3 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente in materia di diritto di associazione, il dipendente comu­nica al dirigente di appartenenza, entro il 31 gennaio 2014, e successivamente entro cin­que giorni dall’adesione, la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato. Il presente comma non si applica all’adesione a partiti politici o a sindacati o ad associazioni religiose o le­gate ad altri ambiti riferiti a informazioni “sensibili”.
2. Il dipendente si astiene dal trattare pratiche relative ad associazioni di cui è membro, quando è prevista l’erogazione di contributi economici.
3. Il dipendente non fa pressioni con i colleghi o gli utenti dei servizi o con gli stakeholders, con i quali venga in contatto durante l’attività professionale, per aderire ad associazioni e organizza­zioni di alcun tipo, indipendentemente dal carattere delle stesse o dalla possibilità o meno di deri­varne vantaggi economici, personali o di carriera.
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi precedenti si fa riferimento alle sanzioni di cui all’ art. 3, comma 5, lettere g) ed l), del CCNL 11/4/2008 “codice disciplinare”[[1]](#footnote-1).

Art. 4 – Comunicazione degli interessi finanziari

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente informa per iscritto il dirigente del Settore di appartenenza di tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti e in qualunque modo retribuiti, con privati, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ul­timi tre anni, precisando:
   1. se in prima persona, o i suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il con­vivente *more uxorio* o altri conviventi abbiano ancora rapporti finanziari con il pri­vato;
   2. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in atti­vità o decisioni inerenti al servizio di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Tale comunicazione deve essere resa obbligatoriamente dal dipendente all'atto di assegna­zione ad un servizio e deve essere aggiornata annualmente.
3. Le comunicazioni sono archiviate dal dirigente del Settore di appartenenza.
4. Ai fini del presente articolo, per privati si intendono tutti i soggetti che operano nel settore di competenza del servizio di appartenenza.

Art. 5 – Conflitti di interesse e obbligo di astensione

1. Il dipendente deve comunicare al dirigente del Settore di appartenenza, per iscritto o anche tra­mite posta elettronica con ricevuta di ritorno, ogni fattispecie, e le relative ragioni, di asten­sione dalle decisioni o dalle attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi o di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o de­bito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procura­tore o agente, ovvero di enti, di associazioni anche non riconosciute, di comitati, società o stabili­menti di cui sia amministratore o gerente o dirigente ovvero in ogni altro caso in cui esi­stano gravi ragioni di convenienza.
2. Sull’astensione o meno del dipendente decide il dirigente del Settore di appartenenza, il quale ne dà atto motivatamente nella documentazione del procedimento, ne dà riscontro al respon­sabile per la prevenzione della corruzione e cura la tenuta e l’archiviazione di tutte le deci­sioni di astensione adottate.

Art. 6 – Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione e, in particolare, le prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione.
2. Ogni dipendente presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corru­zione, assicurando allo stesso ogni comunicazione di dati e informazioni richiesta e segnalando in via riservata allo stesso, oltre che al proprio dirigente, di propria iniziativa, eventuali situa­zioni di illecito nell'amministrazione, di cui sia venuto a conoscenza, e ogni caso ritenuto rile­vante ai fini di cui al presente articolo.
3. Il destinatario delle segnalazioni di cui al comma precedente adotta ogni cautela di legge affin­ché sia tutelato l’anonimato del segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua iden­tità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 54-bis del D.Lgs. 165/2001.
4. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accerta­menti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fon­data, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato. Tale ultima circostanza può emer­gere solo a seguito dell’audizione dell’incolpato, ovvero dalle memorie difensive che lo stesso pro­duce nel procedimento. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e se­guenti della legge 241/1990 e s.m.i.
5. L’Amministrazione garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del dipendente che segnala un illecito realizzato nell’amministrazione.
6. La diffusione impropria dei dati collegati alla denuncia di illecito è passibile di sanzione discipli­nare.

Art. 7 – Trasparenza e tracciabilità

1. Si applicano le misure previste dal programma triennale per la trasparenza e l’integrità in mate­ria di trasparenza e di tracciabilità.
2. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti per le P.A. secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperi­mento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
3. Il dipendente si informa diligentemente sulle disposizioni contenute nel programma triennale della trasparenza e integrità e fornisce ai referenti per la trasparenza della propria struttura la colla­borazione e le informazioni necessarie alla realizzazione del programma e delle azioni in esso contenute.
4. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabi­lità.
5. I dipendenti sono tenuti a non emanare atti e disposizioni a valenza esterna, escluse le comunicazioni informali che pure sono possibili all’interno dei normali rapporti con enti e citta­dini, che non siano stati protocollati elettronicamente.

Art. 8 – Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comporta­mento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. Tale ultima indica­zione comportamentale si ritiene valida anche nell’ambito di contesti sociali virtuali (social network, forum e simili) partecipati dal dipendente anche mediante il ricorso a pseudonimi o iden­tità fittizie.
2. In particolare, nei rapporti privati con altri enti pubblici, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente:
   1. non promette facilitazioni per pratiche d’ufficio in cambio di una agevolazione per le proprie;
   2. non chiede di parlare con i superiori gerarchici dell’impiegato o funzionario che se­gue la questione privata del dipendente, facendo leva sulla propria posizione gerar­chica all’interno del Comune;
   3. non diffonde informazioni e non fa commenti, nel rispetto e nei limiti della libertà di espressione, volutamente atti a ledere l’immagine o l’onorabilità di colleghi, di supe­riori gerarchici, di amministratori, o dell’ente in generale.
3. Nei rapporti privati con altri enti o soggetti privati, con esclusione dei rapporti professionali e di confronto informale con colleghi di altri enti pubblici, il dipendente:
   1. non anticipa, al fine di avvantaggiare alcuno, i contenuti specifici di procedimenti di gara, di concorso, o di altri procedimenti che prevedano una selezione pubblica compara­tiva ai fini dell’ottenimento di contratti di lavoro, di prestazione di servizi o di fornitura, di facilitazioni o benefici in generale;
   2. non diffonde i risultati di procedimenti, prima che siano conclusi, che possano interes­sare il soggetto con cui si è in contatto in quel momento o di soggetti terzi.

Art. 9 – Comportamento in servizio

1. Il dipendente svolge l’attività che gli viene assegnata nei termini e nei modi previsti, salvo giustifi­cato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Il dirigente assegna l’istruttoria delle pratiche del servizio sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del per­sonale allo stesso assegnato. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professiona­lità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione. In caso di ritenuta dispa­rità nella ripartizione dei carichi di lavoro da parte del dirigente, il dipendente può rivol­gere al medesimo motivata istanza di riesame e, in caso di conferma delle decisioni assunte, segna­lare il caso al segretario.
3. Il dirigente deve rilevare e tenere conto, ai fini dell’adozione delle misure prescritte dalla normativa vigente in materia, delle eventuali deviazioni dall’equa e simmetrica riparti­zione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza di alcuni dipendenti, imputabili a ritardi o all’ado­zione di comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.
4. Il dipendente, durante l’attività lavorativa, salvo caso motivati e autorizzati dal dirigente del Set­tore, non lascia l’edificio in cui presta servizio, neanche per rifocillarsi.
5. Il dipendente ha cura degli spazi dedicati e del materiale e della strumentazione in dotazione e li utilizza con modalità improntate al buon mantenimento e alla riduzione delle spese, anche energe­tiche, e all’uso esclusivamente pubblico delle risorse.
6. Il dipendente deve utilizzare adeguatamente materiali, attrezzature, servizi e più in generale le risorse, curando lo spegnimento di luci e macchinari al termine dell’orario di lavoro.
7. Il dipendente non utilizza per scopi personali il materiale di consumo disponibile (carta, penne, buste, ecc.).
8. Il dipendente assicura, in caso di assenza dal servizio per malattia o altre cause autorizzate dal contratto, da leggi e regolamenti, la preventiva o comunque tempestiva comunicazione ai pro­pri responsabili, in tempi congrui a garantire il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi, secondo le disposizioni contenute nei regolamenti dell’ente e nelle indicazioni del Segretario comu­nale e del servizio incaricato della gestione del Personale.
9. Il dirigente deve controllare che:
   1. l’utilizzo dei permessi di astensione dal lavoro avvenga effettivamente per le ragioni e nei limiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, eviden­ziando eventuali deviazioni;
   2. l’utilizzo del materiale e delle attrezzature in dotazione del servizio, nonché dei ser­vizi telematici e telefonici del servizio avvenga per ragioni d’ufficio e nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione;
   3. la timbratura delle presenze da parte dei propri dipendenti avvenga corretta­mente, segnalando tempestivamente all’ufficio procedimenti disciplinari le pratiche scor­rette.

Art. 10 – Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente nei rapporti con il pubblico consente il proprio riconoscimento attraverso l'esposizione in modo visibile del cartellino identificativo fornito dall’amministrazione.
2. Il dipendente si rivolge agli utenti con cortesia ed opera con spirito di servizio, correttezza e disponi­bilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di po­sta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile, e nella massima tempesti­vità.
3. Il dipendente utilizza i mezzi più veloci ed immediati per le risposte alle istanze degli utenti dei servizi e dei cittadini in generale, avendo cura di mantenere nello stile di comunicazione pro­prietà e cortesia, e di salvaguardare l’immagine dell’amministrazione comunale. In ogni caso, ad una richiesta pervenuta tramite posta elettronica si deve rispondere utilizzando lo stesso mezzo, sempre garantendo esaustività della risposta e riportando tutti gli elementi necessari all’identificazione del responsabile del procedimento.
4. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo di­verse esigenze di servizio o diverso e motivato ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'or­dine cronologico di arrivo delle istanze e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motiva­zioni generiche.
5. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami. Devono comunque essere rispettati i termini del procedimento secondo le specifiche disposi­zioni di legge, e secondo quanto indicato nel documento di riepilogo dei procedimenti amministra­tivi, pubblicato sul sito internet dell’Ente.
6. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richie­ste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la respon­sabilità o il coordinamento, evitando tuttavia di esprimere di fronte agli utenti giudizi nega­tivi di natura personale sui propri collaboratori, o assegnando agli stessi l’intera responsabi­lità di un ipotetico o accertato disservizio, riservandosi eventuali segnalazioni sensi­bili dal punto di vista disciplinare.
7. Il dipendente, qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interes­sato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione, facilitan­done il raggiungimento da parte dell’utente, anche contattando personalmente in via prelimi­nare l’ufficio competente e assicurandosi che le informazioni fornite siano effettivamente sufficienti per raggiungere (fisicamente o telematicamente) l’ufficio richiesto.
8. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui ine­renti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od opera­zioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avva­lersi dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico o del sito internet istituzionale.
9. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione, dei propri colleghi e dei responsabili.
10. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti e documenti non accessi­bili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia compe­tente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.
11. Il dipendente rilascia dichiarazioni pubbliche o altre forme di esternazione in qualità di rappresen­tante dell’amministrazione solo se espressamente autorizzato. Il dirigente del Set­tore è sempre autorizzato a rilasciare tali dichiarazioni, omettendo giudizi e/o considerazioni perso­nali.
12. Il dipendente è tenuto a indossare un abbigliamento consono al luogo di lavoro e al rispetto dell’utenza. In particolare, ai dipendenti di sesso maschile si consiglia di non indossare ber­muda, pantaloni corti e canottiere; alle dipendenti di sesso femminile si consiglia un abbiglia­mento decoroso, che non contempla né gonne particolarmente corte, né trasparenze, né scolla­ture oltre i limiti della decenza.

Art. 11 – Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del presente codice, le norme del pre­sente articolo si applicano ai dirigenti di Settore, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.P.R. 62/2013
2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione e al Responsabile della prevenzione della corruzione, le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica assegnatagli e dichiara se ha pa­renti e affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi che esercitano attività politiche, professio­nali o economiche che li pongano in contatti frequenti con il servizio che dovrà diri­gere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti il servizio assegnato.
3. Le comunicazioni dei dati relative ai conflitti di interesse devono essere aggiornate ogni due anni.
4. Il dirigente deve osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibi­lità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti.

Art. 12 – Contratti e altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell’amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non corri­sponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facili­tato la conclusione o l’esecuzione del contratto.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto di la­vori, servizi e forniture, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato con­tratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.
3. In tali ipotesi il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed altre atti­vità relative all’esecuzione del contratto, informando per iscritto il dirigente del servizio di ap­partenenza.
4. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l’amministrazione, rimostranze orali o scritte sull’operato dell’ufficio o su quello dei propri colleghi, procede alla segnalazione di cui all’articolo 6 del presente Codice.

Art. 13 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, vigilano sull'applicazione del presente Codice e del Codice generale i dirigenti di ciascun Settore, le strutture di controllo interno e l’ufficio per i procedimenti disciplinari.
2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si confor­mano alle eventuali previsioni contenute nel piano di prevenzione della corruzione adot­tato dall’Amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 190/2012.
3. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del D.Lgs. 165/2001, cura l'aggiornamento del presente Codice, l'esame delle segnala­zioni di violazione del presente Codice e del Codice generale, la raccolta delle condotte illecite accer­tate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001.
4. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza nell'am­ministrazione del presente Codice e del Codice generale, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del d.lgs. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione dei risultati del monitoraggio alla Civit, Autorità nazio­nale anticorruzione.
5. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedi­menti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 14 – Responsabilità conseguente alla violazione del Codice

1. La violazione degli obblighi previsti sia nel presente Codice che nel Codice generale integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la viola­zione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previ­sti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, ci­vile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità discipli­nare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradua­lità e proporzionalità delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concreta­mente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al pre­stigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive indicate nei commi 2 e 3 dell’articolo 16 del Codice generale.
3. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

*Titolo II –Disciplina per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali*

Art. 15 – Incompatibilità assoluta

1. Il dipendente non può in alcun caso:
   1. esercitare un’attività di tipo commerciale, industriale o professionale;
   2. instaurare, in costanza di rapporto di lavoro con il Comune di Canicattini Bagni, altri rapporti d’impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che di privati.
   3. assumere cariche in società con fini di lucro.

Nessuna delle suddette attività può essere autorizzata dall’amministrazione e il divieto non è superabile per effetto di collocamento in aspettativa non retribuita.

Parimenti è, in generale, incompatibile qualsiasi carica o incarico che generano conflitto di interessi con le funzioni svolte dal dipendente o dall’Ufficio/Servizio di assegnazione

1. Non possono essere oggetto di incarico:
   1. le attività o prestazioni che rientrano nei compiti d’ufficio del dipendente, o che comunque rientrano fra i compiti dell’Ufficio/Servizio di assegnazione del dipendente medesimo;
   2. le prestazioni nelle quali il dipendente agisce per conto del Comune, rappresentando la sua volontà e i suoi interessi, anche per delega o mandato ricevuto da organi dello stesso.

Art. 16 – Attività e incarichi compatibili

1. In generale il dipendente, purché preventivamente autorizzato dall’Amministrazione, può:
   1. svolgere incarichi retribuiti, occasionali e saltuari, a favore di soggetti pubblici e privati nella misura in cui non interferiscano in alcun modo con l’attività lavorativa presso il Comune di Canicattini Bagni;
   2. assumere cariche, compensate o gettonate, in società sportive, ricreative e culturali il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell’attività sociale;
   3. partecipare a commissioni di concorso o ad altri collegi presso pubbliche amministrazioni.
2. Non sono soggetti ad autorizzazione, anche se compensati, ma devono comunque essere preventivamente comunicati all’Amministrazione:
   1. le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
   2. l’esercizio del diritto di autore o inventore;
   3. la partecipazione a convegni e seminari;
   4. gli incarichi per i quali è corrisposto soltanto il rimborso di spese documentate;
   5. gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
   6. gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati e in aspettativa non retribuita.

Art. 17 – Criteri e procedure per le autorizzazioni

1. Il dipendente deve dichiarare per iscritto tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione della insussistenza di ragioni di incompatibilità, di conflitto, anche potenziale, di interessi, tra il proprio ruolo nell’ente di appartenenza e il contenuto dell’incarico extra istituzionale.
2. L’Amministrazione, ai fini della concessione dell’autorizzazione, valuta:
   1. L’assenza di incompatibilità, di conflitto, anche potenziale, di interessi - che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente - tra l’attività specifica per lo svolgimento della quale il dipendente chiede l’autorizzazione e l’attività istituzionale. A tale proposito il Responsabile del Servizio del settore a cui il dipendente è assegnato fornisce parere obbligatorio e circostanziato in merito all’assenza di tali condizioni.
   2. se il tempo e l’impegno necessari per lo svolgimento dell’incarico o della carica possono consentire al dipendente un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d’ufficio o comunque non influenzare negativamente il loro svolgimento;
   3. il compenso e le indennità che saranno corrisposte.
3. In relazione al comma 2 b), si tiene conto anche delle attività già autorizzate, degli incarichi dati direttamente dalla stessa Amministrazione e degli incarichi comunicati dall’interessato e non soggetti ad espressa autorizzazione; le prestazioni non possono superare, nel loro complesso, le 150 ore annuali.
4. Per quanto concerne il comma 2 c), il parametro, da assumere come limite annuo è di norma pari al 40% dello stipendio annuo lordo della qualifica di appartenenza del dipendente. Il suddetto limite è riferito all’entità complessiva degli incarichi svolti nell’anno solare.

Art. 18 – Procedura autorizzativa

1. Il dipendente che intenda assumere un incarico deve presentare domanda scritta al Responsabile del servizio personale, che è competente per il rilascio dell’autorizzazione. Coloro che si trovano in posizione di comando presso altro Ente devono inoltrare la domanda all’Ente medesimo.
2. In calce alla domanda deve essere riportato il parere espresso dal Responsabile del Settore di assegnazione, previa verifica della compatibilità dell’incarico con i compiti d’ufficio dell’interessato e con le esigenze organizzative in riferimento anche all’impegno richiesto dall’incarico medesimo. Per i Responsabili di settore il parere viene espresso dal Segretario comunale.
3. Nella domanda il dipendente deve:
   1. indicare

* l’oggetto dell’incarico, con la precisa descrizione del contenuto dello stesso;
* il soggetto, con relativo codice fiscale, a favore del quale intende svolgere l’incarico, allegando la richiesta di quest’ultimo;
* le modalità di svolgimento;
* la quantificazione, in via presuntiva, del tempo e dell’impegno richiesti;
* il compenso lordo previsto o presunto
  1. dichiarare:
* che l’incarico non rientra tra i compiti dell’Ufficio di assegnazione;
* che non sussistono motivi di incompatibilità ai sensi di quanto previsto nella presente regolamentazione;
* che l’incarico verrà svolto al di fuori dell’orario di lavoro, senza utilizzo di beni, mezzi e attrezzature di proprietà dell’amministrazione;
* che si impegna, in ogni caso, ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d’ufficio.

1. Il Responsabile del Servizio personale può chiedere all’interessato ovvero al soggetto a favore del quale la prestazione viene resa o comunque ai soggetti che ritenga utile interpellare a tal fine, ulteriori elementi di valutazione; il Responsabile del Servizio stesso deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione.
2. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due amministrazioni; in tal caso il termine per provvedere è per l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni, e si prescinde dall’intesa se l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell’amministrazione di appartenenza
3. Decorsi i termini di cui ai commi 4 e 5, l’autorizzazione:
   1. si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche;
   2. si intende definitivamente negata in ogni altro caso; qualora il dipendente ne chieda la motivazione la stessa deve essere data per iscritto entro quindici giorni.
4. I termini di cui sopra decorrono dalla ricezione della domanda completa di tutti gli elementi e dichiarazioni dettagliati al comma 3).
5. Non saranno rilasciate autorizzazioni generiche per attività non esplicite, per periodi e durata generici. L’autorizzazione sarà rilasciata per singolo incarico.

Art. 19 – Responsabilità e sanzioni

1. L’incarico retribuito conferito da una pubblica amministrazione a dipendente del Comune di Canicattini Bagni senza la preventiva autorizzazione di quest’ultimo, fatte salve le specifiche sanzioni previste dalla normativa vigente, determina la nullità di diritto del provvedimento e comporta che l’importo previsto come corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell’Amministrazione conferente, deve essere trasferito al Comune di Canicattini Bagno ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti, fatta salva la normativa vigente in materia.
2. Lo svolgimento, da parte di dipendente del Comune di Canicattini Bagni, di incarico retribuito presso amministrazione pubblica o soggetto privato senza osservare le procedure autorizzative di cui al presente documento costituisce, in ogni caso, infrazione disciplinare.

Art. 20 – Anagrafe delle prestazioni

Il dipendente autorizzato allo svolgimento di incarico extra istituzionale ha l’obbligo di comunicare tempestivamente, entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi conferiti, l’ammontare al Responsabile del Servizio che ha rilasciato l’autorizzazione il compenso effettivamente percepito.

Art. 21 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Codice di fa riferimento alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (in vigore dal 19 giugno 2013), “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e alle norme ivi richiamate.

1. *CCCN 11/4/2008 art. 3, comma 5: Lettera g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi; Lettera l) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente. le sanzioni sono la sospensione fino a 10 giorni, per casi non gravi.* [↑](#footnote-ref-1)